

Al Comune di Trichiana
 Ufficio Tributi
 P.zza Merlin 1
 32028 T R I C H I A N A

Oggetto: compensazione IMU TASI ai sensi dell'art. 15 del Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Trichiana*.

Il sottoscritto/a

cod. fisc. nato/a

il residente a CAP

in via/piazza N° Tel.

(event.) legale rappr. della società cod. fisc.

(event.) in qualità di erede di cod. fisc.

soggetto passivo IMU per i seguenti immobili (elencare tutti gli immobili posseduti, aggiungere fogli se necessario):

INDIRIZZO	DATI CATASTALI					% POSS	RENDITA CATASTALE	NOTE (indicare abitaz. princ., uso gratuito, locazioni, immobili condonati, etc.)
	SEZ/ FGL	PART.	SUB.	CAT.	CL.			

dichiara di aver versato IMU TASI in misura maggiore del dovuto, per il seguente motivo:

- duplicazione di versamento
- errato conteggio dell'imposta
- rendita provvisoria superiore alla definitiva
- altro

e per le seguenti annualità di imposta:

Anno	Importo dovuto	Importo versato	Differenza a credito
Totale			

- Comunica di voler compensare il credito complessivo IMU TASI di euro
- con le prossime rate dell'imposta IMU TASI anno
- con il seguente altro tributo comunale

Allega:

- copia delle ricevute di versamento ultimi cinque anni
-
-
-

Dichiara che

- la compensazione è totale
- (*oppure*) la compensazione è parziale, e pertanto chiede che il credito residuo di euro venga rimborsato dall'Ufficio mediante
- invio di assegno circolare a domicilio
- accreditato su c/c n. intestato a
- presso ABI CAB CIN

codice IBAN completo

Dichiara di non aver richiesto precedentemente il rimborso dell'importo a credito da compensare e che non sono scaduti i termini di prescrizione del diritto al rimborso.

E' a conoscenza della facoltà dell'ufficio di procedere a verifica della sussistenza del credito e, in caso negativo, di recuperare l'imposta dovuta con apposito avviso di accertamento.

Si riserva di produrre, su richiesta dell'ufficio, idonea documentazione a comprova del credito. Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente:

telefono

fax

e-mail

Eventuali osservazioni:

.....

.....

.....

.....
(luogo e data)

.....
(firma)

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La richiesta va presentata entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione con le seguenti modalità:

- presso l'ufficio protocollo o tributi del Comune di Trichiana P.zza Merlin 1 (a mano o raccomandata A.R.)
- a mezzo fax 0437/555204
- con posta elettronica tributi.trichiana@valbelluna.bl.it oppure pec trichiana.bl@cert.ip-veneto.net

N. B. Nei casi di spedizione postale, via fax, e-mail o tramite consegna per mezzo di altra persona diversa dall'intestatario allegare sempre fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità leggibile e in corso di validità.

*** Art. 15 del Regolamento generale delle entrate del Comune di Trichiana (Compensazione)**

1. Per effetto dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art.1 comma 167 della legge 27.12.2006, n. 296, il contribuente può richiedere, in sede di presentazione dell'istanza di rimborso relativa ai tributi locali, che le somme a credito possano essere compensate con quelle dovute al comune sempre a titolo di tributi locali.
2. Nell'istanza di rimborso il contribuente dovrà indicare la tipologia di tributo e la relativa annualità su cui intende effettuare la compensazione.
3. Qualora venga riconosciuto il diritto al rimborso, e quindi il credito del contribuente sia certo, l'ufficio che emette il provvedimento di rimborso autorizza, sempre nel medesimo provvedimento, la compensazione.
4. Nell'espletamento dei controlli preventivi propedeutici all'erogazione dei rimborsi in presenza di posizioni debitorie del contribuente nei confronti dell'Amministrazione Comunale il rimborso viene sospeso ed emessa una proposta di compensazione che va comunicata al contribuente il quale avrà 10 giorni di tempo per aderire alla compensazione. La sospensione del rimborso opera nei limiti della sola somma debitoria risultante dall'atto. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio che eroga il rimborso pronuncia la compensazione del debito.